



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 69 DEL 29/11/2024

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione del Centro Sportivo “E. Beccati”, sito in Montecreto, Fraz. Acquaria.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **11:15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 – BALLOTTI GIUSEPPE	P in sede	
2 – ROCCHI LUCA	P in sede	
3 – PAGLIAI CARLOTTA	P in sede	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. BALLOTTI GIUSEPPE** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Montecreto ha realizzato, in via Caduti in Guerra, snc, nella Frazione di Acquaria, con la compartecipazione di Polisportiva Acquaria A.S.D., un centro di tipo sportivo costituito da un campo sportivo – oggi parzialmente occupato da un edificio denominato Nuova Casa della Mariola-, un campo da tennis e calcetto, l'area verde adiacente, una pista di pattinaggio da ristrutturare e un edificio in legno a uso ristoro e magazzino, comprensivo di porticato esterno e area pavimentata adiacente;

Rilevato che la gestione dell'impianto sportivo comunale, come rilevato da ultimo dal Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 858/2021, è un servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 267/2000 per cui l'utilizzo del patrimonio si fonde con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio della salute dei cittadini e della vitalità sociale della comunità;

Dato atto che l'impianto sportivo sopra descritto, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione, è da ritenersi improduttivo di utili o comunque produttivo di introiti esigui e insufficienti a coprire i costi di gestione stante le caratteristiche strutturali dell'impianto, il bacino d'utenza riconducibile al solo territorio comunale e la mancanza di servizi aggiuntivi quali ambienti fitness, wellness, vendita di prodotti sportivi;

Considerato che la gestione diretta da parte del Comune comporterebbe oneri economici e organizzativi particolarmente rilevanti e insostenibili dall'Amministrazione;

Richiamato il D.Lgs 36/2021, entrato in vigore il 1/1/2023, che prevede:

- al comma 1 dell'art. 6 che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti Locali territoriali sia aperto a tutti i cittadini e debba essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive;
- al comma 2, che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire gli impianti direttamente, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

Visto altresì il principio di solidarietà e sussidiarietà orizzontale così come richiamato dal D. Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" in vigore dal 1/7/2023, articolo 6, per il quale la Pubblica Amministrazione può apprestare in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Visti:

- Il d.lgs. 38/2021
- La L.R. 8/2017

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Tecnico/Manutentiva e dell'Area Amministrativo/Contabile, attestanti rispettivamente la regolarità tecnica e contabile dell'attività amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147bis, TUEL;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per appello nominale,

DELIBERA

1. Di approvare e fare proprie tutte le premesse e considerazioni precedentemente citate;
2. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva di procedere con l'affidamento della gestione del Centro Sportivo E. Beccati di via Caduti in Guerra, snc, Fraz. Acquaria, Montecreto;
3. Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva di sottoscrivere la convenzione;
5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO
"E. BECCATI" SITO A MONTECRETO, IN VIA CADUTI IN GUERRA, FRAZ. ACQUARIA

L'anno 2024, il giorno ____ del mese di _____ presso la residenza municipale in Montecreto, via Roma 24, con la presente scrittura privata

TRA

IL COMUNE DI MONTECRETO (CF: 83000490363), con sede in Via Roma 24, Montecreto (MO), in rappresentanza del quale interviene ____, nato a ____, in esecuzione della determinazione n. ____ del ____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

e

_____, in rappresentanza del quale interviene il Sig. _____, nato a _____, il ____, nella sua qualità di _____;

Premesso che il Comune di Montecreto:

- è proprietario del centro sportivo denominato "E. Beccati", sito a Montecreto, Fraz. Acquaria, in via Caduti in Guerra, snc;
- riconosce il significativo ruolo in ambito sportivo e sociale assunto dalle strutture sportive locali per l'intera comunità;

In esecuzione della delibera di Giunta n. ____ del ____ e alla successiva determina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – PROPRIETA', CONSISTENZA E UBICAZIONE DELL'IMMOBILE

1. Il Comune di Montecreto affida a _____ la gestione dell'impianto sportivo destinato allo sport dilettantistico denominato "E. Beccati", di cui è proprietario, situato nel Comune di Montecreto, Frazione Acquaria, Via Caduti in Guerra snc, censito catastalmente al Fg 11, Mapp. 502 e 504, così come meglio identificato in planimetria.
2. L'impianto in oggetto è composto da un campo sportivo oggi parzialmente occupato dall'edificio denominato Nuova Casa della Mariola, un campo da tennis e calcetto, area verde adiacente, una pista di pattinaggio da ristrutturare e un edificio in legno a uso ristoro e magazzino comprensivo di porticato esterno e l'area pavimentata adiacente.

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha una durata di anni 10 (dieci) e potrà essere rinnovata alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di anni 10, previa adozione di apposito atto deliberativo dell'Amministrazione.

ART. 3 – RECESSO e RISOLUZIONE

1. È ammessa la facoltà di recesso anticipato da parte dell'Associazione previa comunicazione scritta (raccomandata A/R o PEC) da presentarsi almeno 6 (sei) mesi prima. In tale caso, rimarranno a carico del gestore tutte le spese sostenute, senza alcun onere per il Comune.
2. Parimenti, il Comune ha facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione con un preavviso di 6 (sei) mesi.

3. In generale, l'inadempienza a una delle clausole richiamate nella presente convenzione può comportare la risoluzione della stessa ipso jure. In presenza di gravi, reiterati, documentati motivi di ordine pubblico o di condotta pregiudizievole del buon nome del Comune o di evidenti mancanze rispetto al decoro e al mantenimento del bene affidato, il contratto si risolve di diritto.

ART. 4 – DISPONIBILITA' DELLA STRUTTURA

1. Il Comune concede la piena disponibilità a titolo gratuito dei terreni su cui insiste l'impianto sportivo per l'intera durata della presente convenzione.
2. L'Associazione è custode e gestore dell'impianto. Alla conclusione per qualsiasi motivo del rapporto, il bene dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto all'uso corretto da parte degli utenti. A tal fine, al momento della consegna e alla riconsegna verrà redatto e sottoscritto dalle parti apposito verbale.

ART. 5 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Il gestore si obbliga a utilizzare l'impianto per la divulgazione e la diffusione della pratica sportiva tra i giovani, attivando apposite iniziative anche mediante il coinvolgimento delle strutture scolastiche presenti sul territorio comunale.
2. Il gestore potrà utilizzare l'impianto anche per attività e iniziative diverse dall'attività sportiva purché tali attività siano coerenti con le finalità statutarie e non comportino una permanente alterazione dei luoghi compromettendo le caratteristiche dell'impianto stesso.
3. Ferme restando le compatibilità con i calendario delle manifestazioni sportive, l'Associazione potrà consentire l'uso dell'impianto a gruppi, organizzazioni, enti, associazioni, anche per manifestazioni differenti da quelle usualmente praticate, quali, a titolo esemplificativo, gare podistiche, di fondo, mountain bike, sagre o feste paesane e iniziative organizzate dalle istituzioni scolastiche insediate nel Comune di Montecreto, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e sempre che non alterino in modo permanente i luoghi.
4. Nel caso di cui al comma 3, la richiesta dovrà essere presentata con almeno 15 giorni di anticipo al Comune e il gestore dovrà necessariamente impegnarsi a rispettare tutte le regole relative all'impianto in oggetto e a risarcire eventuali danni arrecati allo stabilimento.

ART. 6 – GRATUITA' DELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Il gestore è tenuto a consentire l'uso delle strutture sportive a tutti coloro che, singolarmente o in gruppo, vogliano esercitarsi o svolgere attività sportiva. Costoro saranno tenuti al rigoroso rispetto delle regole stabilite per l'uso, su cui vigilerà il gestore.
2. L'utilizzo è a titolo gratuito; eventuali canoni orari di utilizzo saranno concordati dall'Associazione con l'Amministrazione Comunale e l'introito sarà trattenuto dal gestore quale fondo utile alle manutenzioni ordinarie dell'impianto. Sono esclusi dai canoni scuole ed enti istituzionali locali.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

1. Il gestore si obbliga a utilizzare l'impianto sportivo in modo corretto e si impegna a garantirne il corretto uso anche da parte di qualunque utente dell'area, nel rispetto anche di tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
2. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle strutture, il Gestore dovrà mantenere fruibili e libere da ostacoli tutte le vie di esodo e le uscite di sicurezza; garantire la visibilità di tutta la segnaletica di emergenza; impedire il superamento della capienza massima di persone presenti all'interno degli impianti; impedire il deposito di materiale non congruo all'interno dei vani tecnici, garantendo ogni altra azione ritenuta necessaria.
3. Sono a completo carico dell'Associazione, oltre alla custodia dell'impianto, la sorveglianza continua dello stesso, la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni, compresi i servizi igienici, il taglio erba, la segnatura del campo, lo sfalcio, e ogni altra spesa necessaria a garantire l'agibilità e la piena fruibilità delle strutture.
4. È a carico dell'Associazione altresì la manutenzione ordinaria, che, in linea di massima, le parti convengono siano quelli di piccola entità che consentano, anche mediante sostituzione di materiali, il ripristino di funzionalità dell'intera struttura.
5. Il Comune potrà autorizzare il gestore a effettuare, a propria esclusiva cura e spesa, ampliamenti, miglioramenti, addizioni e lavori di manutenzione straordinaria, a patto che vengano autorizzati dall'Amministrazione Comunale. L'autorizzazione dovrà espressamente prescrivere il rispetto, da parte del gestore, di tutte le disposizioni vigenti in materia al momento della richiesta di realizzazione dei lavori e l'esecuzione dovrà avvenire a regola d'arte. Sono ammesse anche installazioni precarie previa autorizzazione degli Enti competenti per territorio e per proprietà e potranno, alla scadenza, essere rimosse dal Comune, oppure potranno, su richiesta del gestore, essere lasciate sul posto e acquisite al patrimonio comunale.
6. Nel caso di migliorie o ristrutturazioni, il Comune si obbliga, prima dell'approvazione del progetto, a inviare lo stesso al Consiglio direttivo dell'Associazione, al fine di concordare eventuali variazioni che potranno essere accolte dal Comune.

ART. 8 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA'

1. Il gestore dovrà garantire il servizio con proprio personale qualificato e in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta. Tutti gli obblighi assicurativi, antiinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del gestore stesso, il quale solo ne è responsabile, con esclusione di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
2. Il gestore dovrà garantire che i propri associati adempiano agli oneri contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività sportive, come previsto dall'art. 30 L. 383/2000.
3. Il gestore dovrà essere adeguatamente assicurato per rispondere direttamente dei danni comunque causati nell'esecuzione del servizio alle persone e alle cose, verso l'Amministrazione Comunale, i terzi e verso i prestatori di lavoro.
4. Il gestore esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o a cose che possano derivare dall'utilizzo della struttura diretto o da parte di terzi per quanto consentito dalla presente convenzione.

ART. 9 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali gli adeguamenti degli impianti tecnologici alle normative vigenti, il totale rifacimento o sostituzione di intere parti di impianti, ad eccezione degli interventi causati da un uso non corretto dell'impianto.
2. Sono altresì a carico dell'Amministrazione le utenze di gas, luce e acqua.
3. Resta in capo all'Amministrazione la funzione di controllo, verifica, vigilanza sull'integrale rispetto del corretto funzionamento dei servizi.

ART. 10 – RISERVE DI UTILIZZO

1. L'Amministrazione si riserva l'utilizzo dell'intero stabilimento o di parte di esso qualora ciò sia ritenuto necessario od opportuno o in caso di utilità pubblica.
2. In tali casi, l'Ente si impegna a darne comunicazione almeno 5 giorni prima all'Associazione.

ART. 11 – DIVIETI

1. È vietata ogni forma di sub-affidamento e, a pena di nullità, è vietata la cessione del contratto.
2. L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'immediata risoluzione del contratto, da disporsi con atto amministrativo, e l'immediata riconsegna dell'immobile e delle attrezzature, salvo il risarcimento del danno.

ART. 12 – SPESE

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986 e le spese saranno ripartite in parti uguali tra Comune e Associazione.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Associazione si obbliga al trattamento dei dati personali come previsto nel Regolamento UE 679/2016.

ART. 14 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. Per tutte le controversie scaturenti dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo, che non si sono potute definire bonariamente, è competente il Foro di Modena.

ART. 15 – RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Per il Comune di Montecreto

Per l'Associazione

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BALLOTTI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 01/08/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ELENA BALESTRIERI**